

7000/12M

7

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACK

Composta dagli Ill.mi Sigg.

Dott. Saverio Felice	Mannino	Presidente
Dott. Ciro	Petti	Consigliere
Dott. Alfredo Maria	Lombardi	Consigliere
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere
Dott. Giulio	Sarno	Consigliere

Udienza Pubblica
del 25.1.2012

Sentenza

N. 235

Registro Generale
N.24846/2011

ha pronunciato la seguente



sul ricorso proposto dalla parte civile:

nata il

avverso la sentenza del 19.1.2010
della Corte di Appello di Bologna

nei confronti di:

nato il

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P. G., dr. Giuseppe Volpe, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per l'appello

sentito il difensore di parte civile, avv.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere di recare e gli altri dati personali a norma del d.lgs. n. 196/2003
 dist. a norma del d.lgs. n. 196/2003
 a norma del d.lgs. n. 196/2003
 Imposto di bollo

IL CANCELLIERE
Luana Mariani

in sost.avv _____ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

sentito il difensore dell'imputato, avv _____, che ha chiesto il rigetto del ricorso

OSSERVA

1) Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 20.12.2005, assolveva perchè il fatto non sussiste, ai sensi dell'art.530 cpv. c.p.p., dal reato di cui agli artt.81 cpv., 609 bis co.1 e 2, 61 n.5 e 11 c.p. ("perchè, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in qualità di medico curante-fisiatra di _____ in occasione di sedute terapeutiche cui sottoponeva la paziente per asseriti residui disturbi di respirazione, a conclusione di un ciclo di terapie già praticate per distorsione del rachide cervicale e lombare con stiramento dei muscoli intercostali, con violenza consistita in atti insidiosi e inaspettati tali da superare la resistenza e le possibilità di reazione della parte offesa, costringeva _____ a subire contro la sua volontà atti sessuali..")

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 19.1.2010, confermava la sentenza di primo grado, appellata dalla parte civile, _____ che condannava al pagamento delle spese processuali.

Rilevava la Corte territoriale che correttamente il Tribunale, sulla base della inattendibilità della persona offesa, aveva mandato assolto l'imputato. La versione dei fatti fornita dalla _____ risultava, infatti, contraddittoria e decisiva, nel minarne l'attendibilità, era la circostanza che la medesima, nell'immediatezza dei fatti, aveva riferito alla teste _____ che l'imputato, prima di porre in essere la condotta, l'aveva informata dello scopo terapeutico della manovra (estroflessione del retto sacrale).

Riteneva, inoltre, la Corte territoriale che non fosse utile accertare se le manovre compiute erano riconducibili ad una corretta interpretazione della disciplina osteopatica.

2) Ricorre per cassazione la parte civile, _____, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt.495, 526 c.p.p. per il mancato esame delle prove raccolte

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, né dalle dichiarazioni di _____ né da quelle dello stesso imputato emerge che la _____ sia stata informata dello scopo della manovra prima dell'effettuazione della stessa.

Peraltro, la Corte territoriale ha dato credito ad una pratica (l'osteopatia) non riconosciuta dalla medicina ufficiale e che, comunque, come risulta dalla pubblicazione depositata in atti, non prevede forme di penetrazione ma solo manipolazioni esterne. Evidenzia, quindi, tutte le inverosimiglianze, incongruenze e contraddizione della tesi difensiva dell'imputato.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine al mancato esame di prove decisive ed, in particolare, delle dichiarazioni dei medici in ordine alle condizioni fisio-psichiche della p.o., quando si recò al pronto soccorso, dei certificati medici in atti e delle dichiarazioni del fratello, del fidanzato e dell'amica sulle condizioni della ricorrente nell'immediatezza dei fatti.

Con il terzo motivo denuncia la erronea e falsa interpretazione del Codice deontologico medico del 1995 (art.29 comma 4) e del progetto di Convenzione di bioetica approvato dal Consiglio d'Europa, non risultando provato, a prescindere dalla correttezza della pratica terapeutica, che vi sia stato un consenso informato (lo stesso imputato non lo afferma, parlando piuttosto di equivoco).

Con il quarto motivo denuncia l'erronea interpretazione di legge in relazione all'art.609 bis c.p., essendo stata del tutto ingiustificatamente ritenuta la inattendibilità della persona offesa, non considerandosi la particolare situazione in cui venne perpetrato l'abuso sessuale.

Con il quinto motivo, infine, denuncia la violazione ed errata interpretazione degli artt.542 c.p.p. in relazione all'art.427 c.p.p. e 24 Cost. con riferimento alla condanna alle spese processuali.

2.1) Con memoria, depositata in cancelleria, il difensore di _____ deduce che con il ricorso della parte civile si prospettano valutazioni di merito, in ordine alla credibilità della fonte ed alla attendibilità delle dichiarazioni, che esulano dal giudizio di legittimità.

3) Il ricorso è fondato.

3.1) Va ricordato che, come più volte ribadito da questa Corte (cfr.ex multis Cass.sez.1 n.17321 del 26.4.2007), "l'art.576 c.p.p. riconosce il diritto alla parte civile ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda e nel contempo conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento pur in mancanza di una statuizione sul punto nel precedente grado di giudizio. Si tratta di una eccezione fatta dal legislatore al principio per cui il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga ad una dichiarazione di responsabilità penale, poiché consente che, per effetto della sola impugnazione della parte civile, si possa rimuovere l'accertamento dei fatti posti a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per illecito civile e così ottenere una diversa pronuncia che rimuova quella pregiudizievole per i suoi interessi civili. La normativa processuale vigente ha cioè scelto l'autonomia dei giudizi sui due profili di responsabilità civile e penale, nel senso che l'impugnazione proposta ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice penale dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato e dunque sulla responsabilità dell'autore dell'illecito extracontrattuale, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'impugnazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto (v.Cass.sez.un.n.25083 del 2006-Negri). Ne consegue che "...il giudice

dell'impugnazione ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che avrebbe dovuto esercitare il giudice che ha prosciolto, per cui se si convince che tale giudice ha sbagliato nell'assolvere l'imputato, ben può affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all'art.622 c.p.p.) condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale virtualmente - ora per allora- alla condanna di cui all'art.538 c.p.p. comma 1, che non venne pronunciata per errore. (cfr. cass.sez.1n.17321/2007 cit.).

3.2) Tanto premesso, in questa sede va verificata solo la fondatezza delle censure di legittimità sollevate dal ricorso della parte civile, competendo eventualmente (in caso di annullamento) al giudice di rinvio accertare il profilo di responsabilità civile dell'imputato, ferma restando ovviamente la pronuncia assolutoria irrevocabile sotto il profilo della responsabilità penale.

3.2.1.) La motivazione della sentenza impugnata è per certi versi meramente apparente (se non addirittura assente) e per altri illogica e contraddittoria.

La Corte territoriale ha ritenuto di poter prescindere da ogni esame in ordine alla "correttezza" della terapia praticata, consistendo il "punto nodale" del processo nell'accertare se gli atti posti in essere rimanevano o meno al di fuori di un consenso informato "correttamente ricevuto dalla paziente".

Sicché, secondo la Corte di merito, era assolutamente superfluo indagare se le manovre invasive compiute fossero o meno riconducibili ad una corretta interpretazione della disciplina osteopatica.

Attraverso tale singolare premessa la Corte territoriale ha ommesso completamente di esaminare i rilievi contenuti nell'atto di appello in ordine al fatto che la osteopatia, oltre a non essere riconosciuta dalla medicina ufficiale, non prevede alcuna forma di "penetrazione".

Secondo l'impostazione della Corte territoriale qualsiasi pratica terapeutica, anche assolutamente illegittima ed in contrasto palese con quanto universalmente riconosciuto nell'ambito medico, diventerebbe... legittima per il solo fatto di essere stata portata a conoscenza del paziente. Con la conseguenza inevitabile, ma insostenibile, che, nel caso di specie, non sarebbe necessario accertare se le manipolazioni poste in essere fossero o meno estranee alle esigenze diagnostiche e terapeutiche della

Ma anche in ordine al consenso informato, ritenuto decisivo al fine di accertare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, la motivazione risulta carente e contraddittoria.

La Corte territoriale ha richiamato, a sostegno del suo assunto, la testimonianza di resa nella fase delle indagini preliminari. Ma, pur dando atto che tali dichiarazioni non sono state confermate al dibattimento, non spiega neppure come esse siano entrate a far parte del fascicolo del dibattimento e perchè le stesse siano utilizzabili come fonti di prova (e non solo ai fini della valutazione della credibilità del teste ex art.500 comma 2 c.p.p.).

Né precisa la Corte territoriale da quali altri elementi ricavi la prova che l'imputato, prima di porre in essere la condotta contestata, abbia informato la paziente, in modo preciso, delle finalità terapeutiche della stessa.

L'impegno argomentativo in proposito avrebbe dovuto essere ben più rilevante, tenuto conto che nella motivazione della sentenza di primo grado non si faceva minimamente riferimento al consenso informato (smentito piuttosto dalla ricostruzione dei fatti operata dalla parte offesa, la quale era rimasta "sorpresa" delle manipolazioni poste in essere dall' il quale, di fronte alle contestazioni, le aveva attribuite ad un momento di stanchezza - pag.2 sent.Trib.).

23.3) La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio, a norma dell'art.622 c.p.p., al Giudice civile competente per valore in grado di appello, che, alla stregua di quanto in precedenza evidenziato, accerterà la responsabilità ai soli fini della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile.

Va solo aggiunto che l'annullamento della sentenza impugnata, rende superfluo l'esame del quinto motivo di ricorso e che il regolamento delle spese anche della fase di legittimità va riservato al Giudice del rinvio

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma il 25 gennaio 2012

Il Consigliere est.

Il Presidente

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art.52 d.lgs.196/03, in quanto imposto dalla legge.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 22 FEB. 2012
IL CANCELLIERE
Luana Mariani

